



COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 9 del 24.03.2017

COPIA

Oggetto: Determinazione aliquote Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di marzo, nella sede comunale, alle ore 18:30, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

TACCORI MATTEO	P	CRISPONI ANNETTA	A
SECCI MARIA PAOLA	P	MURA IGINO	A
ARGIOLAS ANTONIO	P	MURA MICHELA	A
PETRONIO LAURA	A	USAI GIANLUCA	A
CINELLI MARCO	P	SERRA FRANCESCO	A
DEMEGLIO PAOLA	P	CARDIA MARIA FABIOLA	A
LEDDA IGNAZIA	P	PILI VANINA	P
MUSCAS LUCIANO	P	MEREU MARTINA	A
SCHIRRU GIAN FRANCO	P	PUTZU LUCIA	A
SERRAU MARIO ALBERTO	P	SPIGA MARIO	A
SORO MONICA	P		

Totale Presenti: 11

Totali Assenti: 10

Il Presidente TACCORI MATTEO, assume la presidenza.

Partecipa la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.

Risultano presenti gli assessori: PISU ANDREA - ZANDA ELISEO - RUGGIU NICOLA - SECHI ROSALIA - MARONGIU CLAUDIA - BULLITA MASSIMILIANO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che escono i Consiglieri Argiolas Antonio e Petronio Laura;

Dato atto che la Consigliera Mura Michela fa notare il gruppo di Maggioranza non avrebbe da sola i numeri per approvare la delibera.

Dato atto che abbandonano i banchi del Consiglio i Consiglieri: Crisponi Annetta, Serra Francesco, Mura Michela, Mura Igino, Cardia Maria Fabiola, Spiga Mario.

Dato atto che rientra il Consigliere Argiolas Antonio.

Richiamata la legge n. 147/2013 che prevedeva l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'imposta unica comunale (IUC), il cui presupposto è rappresentato dal possesso di immobili e dall'erogazione e fruizione dei servizi comunali;

Rilevato che la IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), dovuta per il possesso di immobili esclusa l'abitazione principale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili e dovuta dal possessore di fabbricati e aree edificabili (e in parte dall'utilizzatore di fabbricati) e nella tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore di locali o aree scoperte;

Rilevato che la legge n. 147 prevede:

- all'art. 1, comma 669, che il presupposto per l'applicazione della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- all'art. 1, comma 671, che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che il comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; per gli anni 2014 e 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;
- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 – bis, del D.L. n. 557/1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- all'art. 1, comma 683, che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine

fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Richiamata inoltre la legge n. 208/2015, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 hanno comportato una perdita di gettito alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015;

Visto inoltre l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”*;

Visto l'art. 1, comma 44, della legge n. 232/2016, che ha previsto l'estensione al 2017 della possibilità di mantenere la maggiorazione TASI di cui al comma 677 prevista per gli anni precedenti;

Dato atto che il Comune di Sestu negli anni d'imposta 2014 e 2015 non ha deliberato la maggiorazione TASI di cui al comma 677 sopraccitato;

Visto l'art. 1, comma 42, della legge n. 232/2016, che ha previsto l'estensione al 2017 del blocco degli aumenti di tributi locali e addizionali di tributi locali già previsto per l'anno 2016;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 26/04/2016, con la quale, per l'anno di imposta 2016, sono state deliberate le seguenti aliquote:

- 0 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze;
- 0,5 per mille per i fabbricati a destinazione abitativa appartenenti alle categorie catastali A esclusi A/10 (uffici) e relative pertinenze;
- 1 per mille per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale A/10, C/1, C/2 (non pertinenziali di fabbricati ad uso abitativo), C/3, C/4, C/5, C/6, C/7 (non pertinenziali di fabbricati ad uso abitativo);
- 0,5 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 0,5 per mille per i fabbricati merce (costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati);
- 1,5 per mille per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- 0 per mille per le aree edificabili;

Richiamata, altresì, la deliberazione G.M. n. 221 del 29 dicembre 2016, avente ad oggetto *“Approvazione aliquote TASI per l'anno 2017. Proposta al Consiglio Comunale”*;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, nella parte riguardante la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI);

Dato atto che i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI, ai sensi dell'art. 41 del regolamento IUC, sono i seguenti :

- polizia locale;
- biblioteca;
- attività culturali e manifestazioni;
- viabilità e trasporti;
- illuminazione pubblica;
- manutenzione e tutela ambientale del verde;

Analizzati lo schema di bilancio per l'esercizio 2017 e le previsioni di spesa;

Visti i costi dei servizi indivisibili sopra individuati, risultanti dagli stanziamenti del bilancio di previsione 2017, analiticamente descritti nell'allegato alla presente e riportati nel seguente prospetto:

N.	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Polizia locale e amministrativa	894.806,13
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	154.397,46
3	Viabilità e infrastrutture stradali	395.518,19
4	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	66.593,58
TOTALE		1.511.315,36

Considerato che dallo schema del bilancio di previsione e dei sopraelencati costi emerge la necessità di assicurare un gettito TASI di 500.000,00 euro;

Valutato che tale obiettivo possa essere conseguito mediante la conferma per l'anno 2017 delle seguenti aliquote TASI deliberate per l'anno 2016:

- 0 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze;
- 0,5 per mille per i fabbricati a destinazione abitativa appartenenti alle categorie catastali A esclusi A/10 (uffici) e relative pertinenze;
- 1 per mille per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale A/10, C/1, C/2 (non pertinenziali di fabbricati ad uso abitativo), C/3, C/4, C/5, C/6, C/7 (non pertinenziali di fabbricati ad uso abitativo);
- 0,5 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 0,5 per mille per i fabbricati merce (costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati);
- 1,5 per mille per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- 0 per mille per le aree edificabili;

Appurato che la copertura del costo dei servizi indivisibili sopradescritti, calcolata con la TASI 2017, è del 33,08%;

Visti:

- l'articolo 172, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per

l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

- art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che prevede che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";

- l'art. 5, comma 11, del D.L. n. 244/2016 che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali ai sensi dell'articolo 151, del D. Lgs. n. 267/2000, al 31 marzo 2017;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, nell'ambito delle scelte di politica fiscale da adottare al fine di garantire l'equilibrio di bilancio, confermare l'applicazione delle aliquote TASI deliberate nell'anno 2016 anche per l'anno 2017 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

-Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.EE.LL.;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, la presente proposta è stata sottoposta al parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n.8 in data 13/03/2017;

Consiglieri presenti e votanti 11

Con n.11voti favorevoli,

DELIBERA

Di confermare per l'anno 2017 le aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili stabilite per l'anno d'imposta 2016, vale a dire:

- 0 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze;
- 0,5 per mille per i fabbricati a destinazione abitativa appartenenti alle categorie catastali A esclusi A/10 (uffici) e relative pertinenze;
- 1 per mille per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale A/10, C/1, C/2 (non pertinenziali di fabbricati ad uso abitativo), C/3, C/4, C/5;
- 0,5 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 0,5 per mille per i fabbricati merce (costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati);
- 1,5 per mille per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- 0 per mille per le aree edificabili;

Di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.L. n. 16/2014, convertito in legge n. 68/2014;

Di stabilire che i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della

TASI, analiticamente descritti nell'allegato alla presente, sono riepilogati nel seguente prospetto:

N.	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Polizia locale e amministrativa	894.806,13
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	154.397,46
3	Viabilità e infrastrutture stradali	395.518,19
4	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	66.593,58
TOTALE		1.511.315,36

Di stimare in 500.000,00 euro il gettito complessivo TASI per l'anno 2017;

Di dare atto che la percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili realizzato con le suddette aliquote è del 33,08%.

Di disporre la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, della presente deliberazione, entro il termine stabilito dall'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011.

Con successiva votazione, che dà il medesimo risultato,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 28/02/2017

IL RESPONSABILE
F.TO RITA MARIA GIOVANNA VINCIS

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 28/02/2017

IL RESPONSABILE
F.TO RITA MARIA GIOVANNA VINCIS

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO MATTEO TACCORI

LA SEGRETARIA GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/03/2017 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **07/04/2017** al **22/04/2017** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 07/04/2017, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 22/04/2017

La SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 07.04.2017

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2017

RIEPILOGO COSTI SERVIZI INDIVISIBILI

N.	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Polizia locale e amministrativa Rif. al bilancio: MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza Titolo 1 - Programma 01	894.806,13
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Rif. al bilancio: MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Titolo 1 - Programma 02	154.397,46
3	Viabilità e infrastrutture stradali Rif. al bilancio: MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità Titolo 1 - Programma 05	395.518,19
4	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Rif. al bilancio: MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Titolo 1 – Programma 05	66.593,58
TOTALE		1.511.315,36